

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1061

"Istituzione del marchio
«Italian Quality» per il
rilancio del commercio
estero e la tutela dei
prodotti italiani"

gennaio 2014
n. 100



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1061**

"Istituzione del marchio
«Italian Quality» per il
rilancio del commercio
estero e la tutela dei
prodotti italiani"

gennaio 2014
n. 100

a cura di: G. Buonomo

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI DEL CONTENUTO	9
SCHEDE DI LETTURA	15
Articolo 1 <i>(Istituzione del marchio «Italian Quality»)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 2 <i>(Modalità e requisiti per la concessione del marchio)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 3 <i>(Registrazione comunitaria e internazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 4 <i>(Riconoscibilità dei prodotti recanti il marchio)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 5 <i>(Promozione del marchio)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 6 <i>(Controlli e sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 7 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	57

PREMESSA

Il disegno di legge n. 1061 (*Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani*, d'iniziativa Fedeli ed altri) arriva mentre in sede europea si attendono i prossimi passi, dopo il prima via libera della Commissione referente del Parlamento europeo, sul tema dell'etichetta di origine: le presenti schede di lettura evidenziano pertanto anche le possibili intersezioni tra i due percorsi, che tendono ad offrire agli operatori ed agli utenti una garanzia contro eventuali contraffazioni.

Lo strumento individuato è quello di un marchio collettivo, di proprietà dello Stato italiano e volontario, che si potrà aggiungere al '*made in*', di cui si dotano le imprese; si intende così conseguire la promozione nei mercati globali dei prodotti certificati in tal maniera, per tutelare e valorizzare la qualità e l'eccellenza della produzione italiana nel mondo.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Istituzione del marchio «Italian Quality»)

Il **comma 1** intende favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, mediante l'istituzione del marchio «Italian Quality».

Per il **comma 2**, l'istituzione del marchio è volta all'identificazione dei prodotti finiti realizzati da professionisti, artigiani ed imprese, iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano, che: riportano la marcatura d'origine «Made in Italy», in ottemperanza al codice doganale comunitario; hanno subito nel territorio italiano almeno una operazione ulteriore e precedente l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del codice doganale comunitario; sono stati realizzati nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di settore di cui all'articolo 2.

Articolo 2

(Modalità e requisiti per la concessione del marchio)

Il **comma 1** prevede che la proprietà del marchio spetti allo Stato italiano, così come il rilascio della relativa autorizzazione all'uso che rimane di competenza del Ministero dello sviluppo economico ed avviene secondo modalità da esso definite con apposito decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con il medesimo decreto, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a stabilire uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti, artigiani ed imprese si attengono ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio, nonché le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli.

Il **comma 2** prevede poi che l'autorizzazione all'uso del marchio sia rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico a società semplici, in nome collettivo e cooperative, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, reti di imprese, organizzazioni di produttori e consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, a valere chiaramente sui prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni stabilite per l'autorizzazione all'uso del marchio dalla presente legge e dal disciplinare di settore.

Articolo 3

(Registrazione comunitaria e internazionale)

Il **comma 1** dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda alla registrazione del marchio in sede comunitaria e internazionale.

Articolo 4

(Riconoscibilità dei prodotti recanti il marchio)

Il **comma 1** stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico debba prevedere, mediante il decreto di cui all'articolo 2, un sistema di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio.

Articolo 5

(Promozione del marchio)

Al **comma 1** si dispone che il Ministero dello sviluppo economico predisponga campagne annuali di promozione del marchio nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Al **comma 2** si stabilisce inoltre la possibilità per le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, di concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio, mentre al **comma 3** è disposta l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'albo delle imprese abilitate a utilizzare per uno o più prodotti il marchio, albo che deve essere accessibile sul sito *internet* del Ministero stesso.

Articolo 6

(Controlli e sanzioni)

Al **comma 1** si prevede che il Ministero dello sviluppo economico acquisisca notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Nel caso in cui si riscontrino violazioni nell'utilizzo del marchio secondo il comma 1 o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo del medesimo, il **comma 2** stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico revochi l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Ove sia riscontrata una

violazione della disciplina relativa al marchio, l'articolo dispone che a professionisti, artigiani ed imprese interessa dal provvedimento di revoca sia inibita la possibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni da tale provvedimento, che diventano cinque nel caso in cui tale richiesta riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca (**comma 3**). Inoltre, il **comma 4** dell'articolo 6, al primo periodo prevede che, qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico debba segnalare all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio e al secondo periodo che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Infine, il **comma 5** stabilisce che con il decreto di cui all'articolo 2 sono altresì stabilite ulteriori sanzioni nel caso di uso fraudolento del marchio ovvero false o fallaci indicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

A copertura delle spese per l'introduzione del marchio e la sua promozione, il **comma 1** dispone che si provvede a valere sulle risorse del Fondo di promozione straordinaria del «Made in Italy» di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Istituzione del marchio «Italian Quality»)

1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio «*Italian Quality*» corredato da logo figurativo.

2. L'istituzione del marchio «*Italian Quality*» è volta all'identificazione dei prodotti italiani che presentano caratteristiche di eccellenza. Per tali si intendono i prodotti finiti realizzati da professionisti, artigiani ed imprese, iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano, che:

a) riportano la marcatura d'origine «*Made in Italy*», in ottemperanza al codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo, del Consiglio del 9 ottobre 2013;

b) hanno subito nel territorio italiano almeno una operazione ulteriore e precedente l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013;

c) sono stati realizzati nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di settore di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Il **comma 1** intende favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, mediante l'istituzione del marchio «*Italian Quality*».

Si tratta di un marchio collettivo, in quanto per i proponenti anche il «luogo di produzione» fa parte del «come del processo produttivo», nel senso che l'attività svolta in un certo Paese risponde sia a specifiche tradizioni che a specifiche normative, le quali si riflettono inevitabilmente sull'atto produttivo e, quindi, sul prodotto. Secondo la relazione al disegno di legge, questa prospettiva arresterebbe "quell'indubbia diluizione del valore reputazionale del «*Made in Italy*» determinatasi a seguito dell'incremento degli scambi *import-export* dei primi anni duemila, in assenza di un obbligo di marcatura d'origine sui prodotti a livello europeo".

Il marchio collettivo consiste in un segno distintivo che è sempre proprietà di qualcuno e che, soprattutto, svolge eminentemente una funzione di informazione del consumatore; questa è invece un obiettivo secondario per la disciplina della «marcatura d'origine», che già alcuni prodotti possono vantare a legislazione

corrente, ma che ricade sotto la disciplina doganale¹ dell'Unione europea: per essa, la «marcatura di origine» è oramai un concetto giuridico e non più solo fisico, in quanto risente della priorità rappresentata dal libero mercato interno dei beni. Pertanto, un bene «interamente realizzato» in un dato Paese potrebbe risultare, ai fini doganali, equiparabile ad un altro bene che abbia subito lì solo «l'ultima trasformazione sostanziale»; ciò tanto più alla luce del fatto che nell'Unione coesistono regimi nazionali differenziati, in ordine alle regole sulla «marcatura di origine» dei prodotti che in essi sono prodotti o commercializzati.

Per questi motivi il disegno di legge sceglie la locuzione «marchio» (e non quella «marcatura d'origine»), allo scopo di distinguere tra «indicazione di origine» del prodotto da un dato Paese ed «indicazione di provenienza»: solo questa è relativa agli indicatori che attestano l'esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto ed un determinato luogo di produzione; in tal modo si riuscirebbe a fornire al consumatore un'informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare, oltre a prevenire pratiche fraudolente da parte di produttori e importatori.

Si tratta di una finalità che pare trovare riscontro nell'ordinamento anche sovranazionale, visto che l'articolo IX del GATT (*General agreement on Tariffs and Trade* - Accordo generale sulle tariffe e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947) disciplina il tema dei marchi e visto che le disposizioni dell'Accordo sulle regole di origine (allegato al GATT stesso) non escludono affatto che il «marchio» rappresenti altresì, per i determinati prodotti, uno strumento indiretto di promozione delle vendite, qualora i consumatori colleghino l'origine da un determinato Paese a caratteristiche generali di migliore qualità. La relazione al disegno di legge ripercorre tutta l'evoluzione che ha consentito di scorporare dall'accezione meramente doganale quella *lato sensu* commerciale e di tutela del consumatore, oggetto della proposta in commento: dalla parere del 2005 della Commissione europea (parere negativo circa la possibilità di istituire un marchio nazionale attestante la localizzazione su territorio italiano di tutti i processi di fabbricazione di un prodotto, sostenendone la incompatibilità con il principio di libera circolazione delle merci nel mercato interno), alla risoluzione approvata il 26 settembre 2007 dal Parlamento europeo

¹ Per l'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo, del Consiglio del 9 ottobre 2013), la disciplina delle merci di origine non preferenziale prevede che "le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio" e che "le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". Peraltro, le regole in materia di origine «non preferenziale» sono emanate in via autonoma dall'Unione europea e incidono sugli scambi con i Paesi non legati ad essa da accordi tariffari specifici (USA, Canada, Giappone, ecc); al contrario, il codice doganale comunitario prevede che il regime «preferenziale» scaturiscono da accordi di volta in volta negoziati tra l'Unione europea e un determinato Paese terzo (o gruppo di Paesi), in base alle quali le merci possono ottenere talune agevolazioni all'atto della loro importazione.

(con invito a valutare la possibilità di introdurre un marchio europeo per la sicurezza del consumatore), dalla proposta di Regolamento comunitario concernente l'introduzione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura di taluni prodotti importati da Paesi terzi [COM(2005) 661] (approvata dal Parlamento europeo nell'ottobre del 2010, ma ritirata dal programma legislativo della Commissione nell'ottobre 2012) alle due nuove proposte di Regolamento sul «Made in» con cui la Commissione europea il 13 febbraio 2013 ha iniziato il nuovo *iter* legislativo sulla sicurezza e sull'indicazione d'origine obbligatoria dei prodotti di consumo non alimentari e sul miglioramento della sorveglianza di mercato nell'UE per questi stessi prodotti.

Sembra quindi potersi affermare che l'autonomia della nozione di marchio, rispetto alla marcatura doganale, sia un dato acquisito della politica legislativa europea. Il problema è comprendere se, ed in qual misura, questa diversa accezione dell'utilizzo del marchio sia "coperta" dalla riserva di poteri conferita all'Unione europea dai trattati istitutivi, nella loro versione consolidata, o possa essere disciplinata direttamente a livello nazionale. L'orientamento *de iure condendo* dell'Unione è di esaltare la sua capacità di armonizzazione della disciplina delle qualità merceologiche dei prodotti; pertanto il legislatore nazionale è ulteriormente sollecitato a prevenire le antinomie in cui una normazione avulsa dal contesto sovranazionale potrebbe incorrere. Si rammenta che, in via giurisprudenziale è stato ripetutamente affermato che la primazia del diritto europeo comporta la disapplicazione delle norme nazionali divergenti², in quanto l'Unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 del Trattato di Roma, come novellato dal Trattato di Lisbona, salva la potestà di attuazione degli atti dell'Unione, spettante agli Stati membri. Il Protocollo sul mercato interno e la concorrenza, annesso al menzionato Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, stabilisce che potranno essere adottate tutte le misure necessarie, anche nell'esercizio dei poteri impliciti di cui all'art. 352 del Trattato (*ex art.* 308), in vista della realizzazione di un mercato interno, caratterizzato dalla piena attuazione delle quattro libertà fondamentali di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e dal generale divieto di discriminazione e di misure ad effetto equivalente alle restrizioni, quali obiettivi primari dell'Unione europea, alla cui garanzia le regole di concorrenza sono funzionali.

In questo quadro assume rilievo il testo emendato di una risoluzione legislativa - che il Parlamento europeo ha adottato il 21 ottobre 2010 - sulla citata proposta di regolamento sull'indicazione del Paese d'origine di determinati prodotti d'importazione da paesi terzi. Tale proposta (P7_TC1-COD(2005)0254, relatrice Muscardini) affrontava non solo la questione dell'assenza - nel diritto dell'Unione - di "norme armonizzate o prassi uniformi sul marchio di origine nell'Unione" (primo considerando), ma ricordava anche che "sono stati segnalati numerosi casi

² Si veda, al riguardo, anche quanto riportato alla scheda relativa all'art. 6.

di incidenti relativi alla salute e alla sicurezza derivanti da prodotti importati nell'Unione europea da paesi terzi. Una chiara indicazione dell'origine fornirà ai cittadini dell'Unione maggiori informazioni e un maggiore controllo sulle loro scelte, mettendoli in tal modo al riparo dall'acquisto inconsapevole di prodotti potenzialmente di dubbia qualità" (decimo considerando). Nella dichiarazione per cui è "opportuno che le autorità doganali degli Stati membri effettuino le verifiche e i controlli alla frontiera sull'applicazione del presente Regolamento attraverso un'unica procedura armonizzata, in modo da evitare aggravii amministrativi e burocratici", non può quindi non ravvisarsi l'esigenza che si progredisca ulteriormente in direzione di quella disciplina comune della presentazione del prodotto, a fini di tutela della capacità di scelta informata e consapevole del consumatore in ordine alle sue qualità merceologiche.

Si tratta di considerazioni ulteriormente sviluppate dopo la citata presentazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 13.02.2013 sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE (COM(2013)78 def.), invocata il 7 maggio 2013 nella risposta della Commissione all'interrogazione con richiesta di risposta scritta del 27 marzo 2013 (E-003492/2013): l'interrogante Gargani - che ricordava la risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'UE (P7_TA(2013)0029), nella quale viene ribadita l'importanza della marcatura del paese di origine per garantire la competitività delle imprese europee e tutelare i consumatori - aggiungeva, come dato di interesse, il fatto che Parlamento italiano aveva già legiferato in materia, adottando la legge 14 gennaio 2013 n. 8 recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi; il commissario Tajani replicava che "l'etichettatura d'origine quale elemento di regole rafforzate in tema di tracciabilità per tutti i prodotti di consumo è stata proposta dalla Commissione nel suo Pacchetto «Sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato» ed adottata il 13 febbraio 2013. I pellami derivanti da un processo di trasformazione che sono destinati ai consumatori o quelli per i quali è ragionevole prevedibile prevedere un uso da parte dei consumatori, anche se non ad essi destinati, e che sono messi a disposizione sul mercato sono coperti dal progetto di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo che fa parte del Pacchetto summenzionato".

La relazione della Commissione europea, in merito a tale proposta, è abbastanza univoca sul suo carattere di armonizzazione: "il regolamento proposto delimita chiaramente il proprio ambito di applicazione in rapporto a quello della normativa di armonizzazione settoriale dell'Unione. Il principio generale che tutti i prodotti di consumo non alimentari devono essere sicuri ha carattere transfrontaliero, gli obblighi più dettagliati in capo agli operatori economici si applicano invece solo agli operatori non soggetti a obblighi corrispondenti stabiliti nella legislazione di armonizzazione relativa a un determinato settore di prodotti. La Commissione prevede di fornire orientamenti che aiutino le imprese,

in particolare le PMI, a identificare la legislazione applicabile al prodotto di consumo da essi fabbricato o distribuito. (...) La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la stessa base giuridica per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e per l'adozione dell'attuale DSGP. Nel disciplinare la sicurezza dei prodotti l'Unione esercita la competenza concorrente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE. Nell'ambito del mercato interno, in cui i prodotti possono circolare liberamente, disposizioni efficaci sulla sicurezza dei prodotti possono essere adottate solo a livello dell'Unione. Si tratta di un approccio necessario per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori (in linea con l'articolo 169 del TFUE) nonché per impedire agli Stati membri di adottare norme diversificate sui prodotti che comporterebbero un'ulteriore frammentazione del mercato unico. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e sussidiarietà enunciati all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi. La proposta assume la forma di un regolamento. Si tratta dello strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che diventeranno applicabili in modo uniforme e contemporaneamente in tutta l'Unione. Ciò eviterà divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri che potrebbero condurre a livelli diversificati di protezione della salute e della sicurezza e creare ostacoli al mercato interno. La sostituzione delle misure nazionali di recepimento comporta anche una notevole semplificazione in quanto consente agli operatori economici di svolgere le loro attività sulla base di un unico quadro normativo, anziché di un mosaico costituito dalle legislazioni nazionali degli Stati membri" (§ 3).

Il punto più qualificante, ai presenti fini, è comunque l'articolo 7 della Proposta di regolamento, che³ al paragrafo 2 rinvia al codice doganale dell'Unione (allora regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, oggi regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio)⁴ per determinare il paese d'origine, applicando le regole d'origine non preferenziali. Il paragrafo 3 prevede poi che se il paese d'origine è uno Stato membro dell'Unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all'Unione o a un

³ Dopo aver previsto al paragrafo 1 che i fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

⁴ Il nuovo codice ("*Union Customs Code*"), è stato presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio il 20 febbraio 2012 sotto forma di rifusione del Reg. (CE) n. 450/2008 con i seguenti obiettivi principali: allineare la normativa di base alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona; concedere più tempo alle autorità doganali e agli operatori per l'adeguamento alle nuove procedure previste dal codice doganale aggiornato; adeguare alcune norme di quest'ultimo che durante i lavori sulle disposizioni di applicazione si erano rivelate non in linea con i cambiamenti intervenuti nella legislazione doganale o di difficile attuazione. In particolare, il codice doganale dell'Unione introduce tra l'altro misure necessarie per completare il passaggio ad un ambiente informatizzato e privo di supporto cartaceo, e disposizioni che rafforzano una rapida concessione delle agevolazioni a favore degli operatori economici affidabili (*Authorized Economic Operators*).

determinato Stato membro: si tratta di una normativa di riparto che facultizza anche l'esercizio della potestà legislativa concorrente dei Parlamenti nazionali.

I proponenti, nella loro relazione, sottolineano che la scelta di evitare la locuzione inglese «Made in Italy» nasce proprio dall'intento di evitare il fraintendimento tra la «marcatatura d'origine» in senso doganale ed il «marchio» nel senso di simbolo reputazionale agli occhi dei consumatori di tutto il mondo: per essi, già ad oggi "il non obbligo non significa impossibilità, ma facoltà, anche nel commercio interno, purché nel rispetto del codice doganale dell'Unione"; ma il problema interpretativo⁵, come s'è visto, è in via di superamento proprio per gli enunciati sviluppi legislativi e, ancor di più, per il loro ulteriore corso in sede di Parlamento europeo, dove le commissioni competenti hanno abbondantemente scerverato questa problematica, in occasione della presentazione all'Assemblea plenaria della relazione A7-0355/2013, del 25 novembre 2013.

In sede referente, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, il relatore Schaldemose propone di precisare:

- al *Considerando 21* della Proposta di regolamento, che l'indicazione dell'origine costituisce un complemento necessario ai requisiti di base di tracciabilità di cui al regolamento relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. Inoltre, l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile, in particolare qualora l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione, il nome e il recapito del fabbricante siano completamente assenti o se l'indirizzo figurava sull'imballaggio che è impossibile ritrovare. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive;
- al *Considerando 21-bis* della Proposta di regolamento, che l'indicazione dell'origine del prodotto permetterebbe ai consumatori di ottenere più agevolmente informazioni sulla catena del prodotto, garantendo loro pertanto una maggiore consapevolezza. In particolare, nell'indicare il nome del fabbricante in forza degli obblighi che incombono agli operatori economici, vi è il rischio di trarre in inganno i consumatori, dal momento che una tale indicazione non consente loro necessariamente di determinare il paese di produzione. Pertanto l'indicazione dell'origine rappresenterà l'unico modo in cui i consumatori potranno determinare il paese di produzione del prodotto;

⁵ Per la cui disamina cfr., *infra*, la scheda di lettura dell'articolo 2.

- al *Considerando 21-ter* della Proposta di regolamento, che, in diverse giurisdizioni dei *partner* commerciali dell'Unione, l'indicazione di origine è obbligatoria sull'etichettatura dei prodotti e sulle dichiarazioni doganali. L'introduzione dell'indicazione di origine ai sensi del regolamento garantirà l'allineamento dell'Unione al regime del commercio internazionale. Inoltre, poiché la prescrizione di fornire un'indicazione di origine si applica a tutti i prodotti non alimentari nel territorio dell'Unione, a prescindere dal fatto che siano importati o meno, essa sarà conforme agli obblighi dell'Unione in materia di commercio internazionale;
- all'*articolo 5, lettera a-bis*) della Proposta di regolamento, che un prodotto è presunto conforme al requisito generale di sicurezza se è autentico, ossia se il prodotto o qualsiasi sua presentazione non reca un marchio registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, identico o simile ad un marchio registrato per tale prodotto, in modo da trarre in inganno i consumatori in merito alla reale identità del prodotto (sul punto concorda anche la proposta espressa in sede consultiva dal parere a firma Muscardini, per cui *infra*);
- all'*articolo 6-bis* della Proposta di regolamento, che il marchio CE segnala ai consumatori che il prodotto è sicuro. Tuttavia il marchio CE indica soltanto che il produttore si assume la responsabilità per la conformità del prodotto con i requisiti applicabili definiti nella normativa pertinente. Il proposto marchio CE+ (*EU Safety tested*) sarà complementare al marchio CE e indicherà che il prodotto recante tale marchio è stato testato da un soggetto terzo indipendente e ritenuto sicuro da un organismo competente.

In sede consultiva, a nome della commissione per il commercio internazionale, la relatrice Muscardini si è spinta anche oltre, affermando anzitutto che "ritiene positivo che la proposta di regolamento circoscriva chiaramente il campo d'applicazione, che riguarda i prodotti manifatturieri destinati al consumo, e non alimentari, la cui sicurezza si applica orizzontalmente; egli ritiene, infatti, essenziale la presenza dell'obbligo di tracciabilità di un prodotto al fine di evitare, o limitare, pratiche commerciali illecite e sleali, obbligo che rientra nel controllo su tutta la catena di fornitura, già in essere per molte imprese europee, come risposta alle esigenze di mercato. L'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti si aggiunge e valorizza i requisiti di base di tracciabilità, in quanto facilita il compito delle autorità di vigilanza nel reperire il luogo di fabbricazione e favorisce i contatti con le autorità del paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della sicurezza. Essere a conoscenza dei paesi in cui un prodotto è stato fabbricato non è affatto un elemento forviante per la scelta dei consumatori, bensì essenziale per comprendere la sostenibilità di un prodotto in termini di *standard* sociali, ambientali, produttivi e la qualità e la sicurezza del prodotto stesso. La scelta e

libera quando il consumatore può conoscere tutti i parametri utili ad un acquisto consapevole. Lo stesso avviene già in molti paesi, partner e concorrenti commerciali dell'UE, dove regole di origine più ferree sono applicate sin dagli anni '20 e sono obbligatorie per tutte le merci, anche per quelle prodotte in Europa, importate verso tali paesi. Ne sono un esempio gli Stati Uniti d'America, il Messico, il Canada, il Giappone ed altri. L'informazione e sicurezza e la sicurezza dell'informazione è importante sia per la salute dei consumatori sia per lo sviluppo industriale europeo. Il relatore ritiene tuttavia dubbiosa la natura del rischio espressa nel testo del regolamento: resta confuso se gli obblighi di tracciabilità debbano ricadere indiscriminatamente su tutti i prodotti non armonizzati o se, per garantire la proporzionalità, si debbano esentare i prodotti il cui livello di rischio è molto basso o che sono già coperti da altre direttive e regolamenti. Nel quadro della semplificazione legislativa sarebbe opportuno allargare l'ambito di questo regolamento a tutti i prodotti non armonizzati, esclusi i prodotti alimentari". La relatrice proponeva tra l'altro di precisare:

- all'*articolo 7, paragrafo 1-bis* della Proposta di regolamento, che l'indicazione del paese di origine del prodotto è espressa dalla dicitura "fabbricato in" accompagnata dal nome del paese di origine. Essa può essere redatta e apposta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i consumatori o clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate. L'indicazione non può essere espressa con caratteri diversi da quelli dell'alfabeto latino per i prodotti commercializzati in paesi dove la lingua è scritta usando tale alfabeto e comunque, per i paesi che utilizzano altri alfabeti, deve essere presente anche la dicitura in caratteri latini. Occorre indicare le modalità d'applicazione del marchio d'origine e dare la possibilità ai fornitori di scegliere una lingua appropriata e comprensibile per i propri consumatori;
- all'*articolo 7, paragrafo 1-ter* della Proposta di regolamento, che l'indicazione del paese di origine è apposta in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di utilizzo, risulta nettamente distinta da altre informazioni ed è presentata in modo tale da non ingannare e da non poter creare un'impressione errata riguardo all'origine del prodotto. È fondamentale garantire l'autenticità e la non manipolazione dell'indicazione di origine come misura per l'informazione e la sicurezza dei consumatori;
- all'*articolo 7, paragrafo 1-quater* della Proposta di regolamento, che l'articolo 7 del regolamento si applica ai prodotti che sono destinati ai consumatori finali ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari,

quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- all'*articolo 7, paragrafo 3* della Proposta di regolamento, che se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'Unione, l'etichetta "fabbricato in" può far riferimento all'Unione o a un determinato Stato membro. Il nome e l'indirizzo del fabbricante sono inoltre indicati su tutti i prodotti al consumo immessi sul mercato dell'UE.

Si può concludere che molti punti della proposta all'esame dell'Assemblea plenaria del Parlamento europeo⁶ abbandonano la concezione meramente doganale della marcatura per ammettere una tutela del consumatore mediante il marchio.

Il **comma 2** si innesta in questo sistema: il fatto di riguardare i prodotti finiti - realizzati da professionisti, artigiani ed imprese, iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano, che riportano la marcatura d'origine «Made in Italy», in ottemperanza al codice doganale - è condizione necessaria ma non sufficiente, per ottenere l'indicazione delle caratteristiche di eccellenza cui è deputato il marchio «*Italian Quality*». Occorrerà infatti anche aver subito nel territorio italiano almeno una operazione ulteriore e precedente l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione, nonché l'essere stati realizzati nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di settore di cui all'articolo 2.

⁶ Soprattutto nel parere Muscardini, ma anche in quello Toia e quello della Commissione giuridica, per i quali v. *infra*.

Articolo 2

(Modalità e requisiti per la concessione del marchio)

1. La proprietà del marchio di cui all'articolo 1 spetta allo Stato italiano. Il rilascio della relativa autorizzazione all'uso è di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ed avviene secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto, sentite le associazioni di categoria interessate, sono stabiliti uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti, artigiani ed imprese si attengono ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli da effettuarsi da parte di una società di certificazione individuata in

base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. L'autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1 è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico a società semplici, in nome collettivo e cooperative, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, a valere sui prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, della presente legge.

Il **comma 1** prevede che la proprietà del marchio «Italian Quality» spetti allo Stato italiano. La disposizione prosegue con la previsione che il rilascio della relativa autorizzazione all'uso che rimane di competenza del Ministero dello sviluppo economico; quest'ultimo ha anche le seguenti funzioni:

- a) definire le modalità del rilascio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
- b) stabilire uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti, artigiani ed imprese si attengono ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio, nonché le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli.

Sovviene, al riguardo, il modello tedesco di marchio collettivo volontario⁷, di cui alla sezione 7 del *Geräte und Produktsicherheitsgesetz* del 2004: si tratta del decreto per la sicurezza dei prodotti e degli apparecchi, in base al quale è attribuito il marchio *Geprüfte Sicherheit* (GS o sicurezza verificata) di certificazione per apparecchiature tecniche, la cui conformità ai requisiti di sicurezza europei è stata verificata ed accertata da un gruppo indipendente approvato dallo Stato.

Alla luce della normativa europea, un ente pubblico può essere titolare di un marchio collettivo e concederne l'uso solo a condizione che tale marchio non attribuisca valore qualitativo all'origine della materia prima o del luogo di trasformazione, ma si basi esclusivamente sulle caratteristiche intrinseche del prodotto. In particolare, esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia, in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico a presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, "la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri"⁸; a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza. Dal 25 aprile 1985, la Corte di giustizia aveva anche statuito che "il trattato, mediante l'instaurazione di un mercato comune e grazie al ravvicinamento graduale delle politiche economiche degli Stati membri, mira alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico avente le caratteristiche di un mercato interno"⁹. Nella medesima prospettiva si pone, altresì, la decisione

⁷ In particolare, la disciplina tedesca è citata nella notifica 2011/C 159/11, con cui la Germania, ai sensi dell'articolo 114, paragrafi 4, 5 e 6 del TFUE, ha chiesto alla Commissione il permesso di mantenere le disposizioni esistenti in forza della normativa tedesca per i seguenti cinque elementi: piombo, arsenico, mercurio, bario e antimonio, nonché per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sprigionate dal materiale di cui sono fatti i giocattoli. Nella nota 12 alle Schede di lettura n. 213 (29 settembre 2009) - redatte dal Servizio studi della Camera dei deputati nella XVI legislatura come documentazione per l'esame di progetti di legge "Tutela dei prodotti italiani" (A.C. 219, 340, 426, 477, 896, 1593, 2624) - si ricorda, peraltro, come non abbia dato luogo a rilievi da parte delle istituzioni comunitarie nemmeno la previsione di due marchi collettivi relativi a prodotti diversi da quelli agroalimentari ad opera della legge 9 luglio 1990, n. 188, che ha inteso tutelare la «ceramica artistica e tradizionale» prodotta in determinate zone del territorio nazionale secondo «forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle singole zone» nonché la «ceramica italiana di qualità» prodotta in conformità ad un apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico; in entrambi i casi il marchio viene attribuito esclusivamente a produzioni ceramiche localizzate nel territorio nazionale ma solo qualora presentino determinati requisiti qualitativi.

⁸ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 12 ottobre 1978, causa 13/78, *Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema*; in tale sentenza sono stati chiaramente enucleati i motivi alla base dell'interpretazione dell'allora art. 30 del Trattato fatta dalla Corte, in tema di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici.

⁹ Corte di giustizia, sentenza 25 aprile 1985, causa 207/83, § 17; nella stessa sentenza la Corte ha inoltre stabilito che "la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false" (§ 21). Tra i precedenti, v. la sentenza 20 febbraio 1975, secondo cui "per l'acquirente non è necessario sapere se un prodotto abbia o meno un'origine precisa, a meno che detta origine non implichi una determinata qualità, particolari materie prime di base o un determinato procedimento di fabbricazione o, ancora, un certo ruolo nel folklore o nella tradizione della regione di cui trattasi". La Corte ha considerato che, se i prodotti in questione non rispondono a queste

del 5 novembre 2002 (causa C-325/00), nella quale la Corte di Giustizia UE ha censurato la Repubblica Federale di Germania, per aver violato l'art. 28 del Trattato con la concessione del marchio di qualità "*Markenqualität aus deutschen Landen*" (qualità di marca della campagna tedesca), in quanto il messaggio pubblicitario, evidenziando la provenienza tedesca dei prodotti interessati, "può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio (...) escludendo i prodotti importati (...)". Nella stessa sentenza si rileva, inoltre, come il fatto che l'uso del suddetto marchio sia facoltativo – come previsto anche per il marchio oggetto delle proposte di legge – non elimina il potenziale effetto distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri, posto che l'uso del marchio "favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene" (punto 24). In tale sentenza, inoltre, non ha assunto rilievo il fatto che il titolare del marchio collettivo fosse un soggetto privato – per il quale di norma non dovrebbero sussistere implicazioni rispetto ai principi comunitari – dal momento che la Corte ha ritenuto che il soggetto in questione, nonostante la veste giuridica formale di società di diritto privato, gravitava oggettivamente nella sfera di influenza dei pubblici poteri ed è stata pertanto considerata come strumento per l'attuazione di misure pubbliche (cfr. punti 14-21 della sentenza).

Anche in materia di marchi regionali, si ricorda la decisione 6 marzo 2003 (causa C-6/02), nella quale la Corte ha affermato la responsabilità della Repubblica Francese, la quale "non avendo posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione "Salaisons d'Auvergne" nonché ai marchi regionali "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardenne de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon" e "Lorraine" (...) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 TCE"; in tale causa, la Commissione europea ha sostenuto che le disposizioni francesi che istituiscono le suddette denominazioni possono avere effetti sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto, in particolare, esse favoriscono la commercializzazione delle merci di origine nazionale a detrimento delle merci importate e dunque la loro applicazione creerebbe di per sé una disparità di trattamento tra queste due categorie di merci. Più recentemente, si ricorda,

condizioni, il marchio d'origine non è giustificato e avrebbe, di conseguenza, "carattere manifestamente discriminatorio" (sentenza del 20 febbraio 1975, Commissione contro Repubblica federale di Germania, causa 12/74). Anche nella sentenza del 17 giugno 1981 la Corte ha dichiarato che "è importante osservare che l'interesse dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali sarebbe sufficientemente tutelati se ai produttori nazionali fosse lasciata la possibilità di usare mezzi a ciò adeguati, come l'apposizione, se lo volessero, del proprio contrassegno d'origine sui loro prodotti o sugli imballaggi" (sentenza del 17 giugno 1981, *Irish Souvenirs*, causa 113/80, § 16). Di conseguenza, la finalità di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, promuovendo il loro diritto ad una corretta informazione in ordine ai prodotti, non può inibire l'operatività della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui i regimi di marcatura nazionali, siano essi obbligatori o facoltativi, possono essere contrari agli obiettivi del mercato interno, perché rendono più difficile in uno Stato membro la commercializzazione di prodotti fabbricati in altri Stati nei settori in questione, vanificando quindi i vantaggi del mercato interno e il risultato positivo della divisione del lavoro fra gli Stati membri.

ancora, la sentenza della Corte del 17 giugno 2004 (causa C-255/03), *Commissione contro il Regno del Belgio*: il ricorso della Commissione era diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che concede il “marchio di qualità Vallone” a prodotti finiti di una determinata qualità fabbricati o trasformati in Vallonia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 28 TCE, in quanto tra le condizioni per ottenere il suddetto marchio figura l’obbligo di trasformazione o di fabbricazione in Vallonia, mentre i presupposti che danno accesso ad una denominazione di qualità dovrebbero riferirsi esclusivamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto, escludendo qualsiasi riferimento alla sua origine geografica.

Si tratta delle obiezioni, fatte proprie dalla Commissione europea anche in riferimento all’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente): esso imporrebbe che i requisiti cui le normative nazionali assoggettano la concessione di denominazioni nazionali di qualità, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, possono riguardare solo le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all’origine o alla provenienza geografica degli stessi. Tale tesi fu ripresa nel parere favorevole espresso dalla Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) della Camera dei deputati il 25 novembre 2009 sul nuovo testo dell’Atto Camera n. 2624 (Reguzzoni e abb. - Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani): vi si legge che la proposta contenuta in tale testo, poi diventata Legge 8 aprile 2010 n. 55, *“interviene sulla stessa materia con una disciplina di carattere generale dei prodotti classificabili come «made in Italy», che tuttavia non si applica obbligatoriamente ma su iniziativa dei singoli produttori. Le previsioni del decreto-legge n. 135/2009, per tale motivo, come segnalato nella relazione illustrativa (A. S. 1784), «appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che - mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l’indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l’effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali - ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l’interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l’origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(...) nei casi in cui l’origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l’uso di indicazioni d’origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte».*” Per la cronaca, la legge 8 aprile 2010 n. 55 (cosiddetta “legge Reguzzoni-Versace”) ha conosciuto, fin dalla sua entrata in vigore, vicende poco incoraggianti circa la sua effettiva applicazione. Invero gli articoli nn. 1 e 3, relativi rispettivamente all’etichettatura obbligatoria sull’origine ed ai requisiti necessari per l’indicazione “*Made in Italy*” sui prodotti, sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° ottobre 2010 (con

un differimento di circa 5 mesi rispetto alle restanti parti della legge in questione), al fine di consentire, nel lasso di tempo decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la notifica del testo legislativo alla Commissione Europea, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua compatibilità con il diritto comunitario, e l'emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per le Politiche Europee, dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 2, i quali avrebbero dovuto disciplinare "le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli".

La legge 55/2010 fu effettivamente notificata alla Commissione Europea, la quale però con nota della Direzione Generale Impresa e Industria n. 518763 del 28 luglio 2010 manifestò un parere decisamente contrario alla sua compatibilità con il diritto comunitario, attese le restrizioni che avrebbe potuto causare alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci sul territorio europeo. Dall'altro lato, non furono mai stati emanati i summenzionati regolamenti di attuazione, nonostante gli articoli 1 e 3 siano formalmente in vigore dal 1° ottobre 2010. A tale riguardo l'Agenzia delle Dogane, con propria nota n. 119919/RU del 22 settembre 2010, ha precisato che nell'espletamento della propria attività di controllo non considererà applicabili le nuove disposizioni sull'etichettatura nei settori considerati dalla Legge 55/2010 sino a quando non saranno adottati i decreti interministeriali attuativi di cui sopra. Alla luce del surrichiamato provvedimento dell'autorità doganale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato in data 30 settembre 2010 una direttiva nella quale si conferma l'orientamento secondo cui la legge 55/2010 non sarà ritenuta applicabile sino a quando non saranno emanati i regolamenti attuativi, invitando tutte le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dalla normativa in oggetto ad attenersi a questo indirizzo interpretativo e dunque a non applicare le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, delle pelletterie e delle calzature. Questa mancata adozione degli atti esecutivi ha anche esentato la Commissione europea, più di recente, dal prendere posizione sul merito dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta P-010129/12 del 7 novembre 2012: in ordine alla sentenza n. 19650 del 2012 (con cui la Corte di Cassazione della Repubblica italiana aveva stabilito che, sulla base della legge 55 dell'8 aprile 2010, il marchio "Made in Italy" può essere apposto soltanto quando le fasi di lavorazione per realizzare un prodotto finito hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale, e nello specifico se "almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità"), la risposta di Antonio Tajani a nome della Commissione fu che "la legge n. 55 dell'8 aprile 2010 non è entrata in vigore poiché non sono stati adottati provvedimenti attuativi" (31 gennaio 2013) e che l'evoluzione doganale europea "non modifica il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale al fine di determinare l'origine dei prodotti nella cui produzione è coinvolto più di un paese. Regole più dettagliate su come interpretare il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale per i beni importati possono essere incluse negli atti delegati o di attuazione da predisporre in seguito all'adozione ad opera del Consiglio e del Parlamento europeo del nuovo Codice doganale".

Il **comma 2** prevede poi quali siano i possibili beneficiari della procedura di autorizzazione all'uso del marchio sui prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dal disciplinare di settore:

- a) società semplici;
- b) società in nome collettivo;
- c) società cooperative;
- d) società in accomandita semplice;
- e) società a responsabilità limitata;
- f) reti di imprese¹⁰;
- g) organizzazioni di produttori¹¹;

¹⁰ Le reti di imprese sono forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, che vogliono aumentare la forza sul mercato senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto. La disciplina delle reti di impresa è contenuta all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; peraltro, l'articolo 42 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 ha riconosciuto alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. In particolare è stata introdotta una agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete. In particolare per tali imprese viene previsto un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. In attuazione del citato articolo 42 il Governo ha emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2011, di individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2011, n. 74). La legge 180/2011 pone tra i principi generali che concorrono a definire lo statuto giuridico delle imprese, la promozione dell'aggregazione tra imprese anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese.

¹¹ Le Organizzazioni dei produttori sono attualmente regolate dall'articolo 2 D.Lgs. 102/2005 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, che ha sostituito ed abrogato la normativa recata originariamente dall'articolo 26 del D.L.gs 228/2001).

Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

- assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali,
- assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- realizzare iniziative relative alla logistica; adottare tecnologie innovative;
- favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

Le organizzazioni di produttori possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti.

- h) consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive.

Il riferimento alle Organizzazioni dei produttori - che operano in ambito agroalimentare (che non pare escluso dal tenore dell'articolo 1, potendosi includere nella nozione di "prodotto finito" realizzato da imprese iscritte alle CCCIA) - impatta sulla diversa evoluzione europea sull'etichettatura dei prodotti agricoli, come s'è visto già oggetto di autonoma considerazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia, cui gli altri organi europei si sono uniformati. Il 28 maggio 2009 la Commissione europea ha infatti presentato una comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM (2009) 234), su cui il Consiglio dell'Unione il 22 giugno 2009 ha adottato apposite conclusioni. Vi si avanzavano proposte per migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulla qualità dei prodotti agricoli; accrescere la coerenza degli strumenti della politica di qualità dei prodotti agricoli; rendere i vari sistemi di certificazione ed etichettatura più facili da capire e usare per agricoltori, produttori e consumatori. Nella comunicazione - elaborata sulla base di un'ampia consultazione avviata nel 2008 sul Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli nonché dei risultati della conferenza ad alto livello sulla politica di qualità dei prodotti agricoli organizzata dalla Presidenza ceca nel mese di marzo 2009 - la Commissione proponeva, tra l'altro: l'indicazione obbligatoria del luogo di produzione in etichetta, tenendo conto delle peculiarità di alcuni settori, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli trasformati (identica indicazione era stata fornita anche dal Parlamento europeo, nella risoluzione approvata il 10 marzo 2009, nell'ambito della discussione sul citato libro verde); l'introduzione di una norma di commercializzazione generale, che fornisca una descrizione tecnica dei prodotti agricoli e ne indichi la composizione, le caratteristiche e il metodo di produzione; un intervento legislativo che riformi la normativa sulle indicazioni geografiche; nel contesto internazionale, la promozione di una tutela rinforzata del sistema UE nei paesi terzi; iscrizione nei registri ufficiali dell'UE delle indicazioni geografiche extra-UE.

L'esigenza è, pertanto, lungi dall'essere ritenuta immeritevole dall'ordinamento giuridico: il suo soddisfacimento, però, passa per i meccanismi già in opera nella legislazione nazionale, ad opera dei codici del consumo e della proprietà industriale (i quali, in coerenza con gli obblighi europei di tipo pro-concorrenziale, non ostacolano utilizzi non sleali e sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine) nonché della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (in coerenza con la direttiva 2000/13/CE contiene norme comunitarie di carattere generale applicabili orizzontalmente a tutti i prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale).

A livello nazionale l'unica disciplina che appare operativa è quella derivante dalla tutela civilistica, offerta dalla tipologia di marchio finalizzata a garantire la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi: si tratta del marchio

collettivo, utilizzato sempre più frequentemente in Italia, in particolare da parte dei consorzi di tutela dei prodotti agro-alimentari tipici. Il marchio collettivo è infatti una tipologia di marchio finalizzata a garantire la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi; esso rappresenta un'applicazione dell'istituto del marchio collettivo di cui agli artt. 2570 c.c. e all'articolo 11 del codice della proprietà industriale.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (*Codice della proprietà industriale*), "i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti". I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. In deroga alla disciplina generale, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Neppure quest'ambito sfugge, tuttavia, alle modalità con cui la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione "conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE)": pertanto tali norme vanno interpretate - come fatto dalla citata Corte di giustizia (sentenze 6 marzo 2003 C-6/2002, 5 novembre 2002 C-325/2000 e 11 luglio 1974 n. 8-1974) - nel senso di far coincidere con la «misura di effetto equivalente» anche «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari», alla quale si estende quindi il divieto operante per le restrizioni quantitative all'importazione ed alla esportazione. Si tratta di una modalità che per tre volte in meno di due anni ha portato la nostra Corte costituzionale, su ricorso dello Stato, a censurare leggi regionali redatte in violazione della normativa pro-concorrenziale di derivazione europea¹²,

¹² Dopo il caso della legge reg. Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale *Made in Lazio* – Prodotto in Lazio), caducata dalla Corte con sentenza 17-19 luglio 2012, n. 191, e dopo il caso della legge reg. Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari), caducata dalla Corte con la sentenza 8-12 aprile 2013,

operando lo scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 117 secondo comma, lettera e) Cost. per avvenuta lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».

In proposito, la giurisprudenza costituzionale italiana è costante nell'affermare che la nozione di «concorrenza» riflette quella operante in ambito europeo e comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio (intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati) sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato") (*ex plurimis*, sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 299 del 2012 e n. 401 del 2007). Ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisse anche con materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare una disciplina con «effetti pro-concorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007). In proposito, la Corte ha da ultimo avuto modo di rilevare come il concetto di «segno distintivo», inteso in senso ampio, abbracci un complesso di istituti, qualificati con denominazioni eterogenee dalla legislazione vigente (quali, ad esempio, quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine o denominazioni di provenienza) e destinati ad assolvere funzioni parzialmente diverse (ora, cioè, di prevalente tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, ora, invece, di certificazione della qualità del prodotto, a garanzia, almeno in via principale, del consumatore). Su tale premessa, la Corte ha rilevato, altresì, come la disciplina dei segni distintivi sia suscettibile di incidere su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), compresa quella avente "l'intento di orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria di prodotti, qualificata dal mero territorio di provenienza" (sentenza 3-18 luglio 2013 n. 209), dall'evidente impatto anticoncorrenziale.

La finalità di tutela del consumatore può in effetti passare per uno strumento con finalità esclusivamente informative, e non attributive di alcun connotato di superiore qualità, operando su di un piano meramente attuativo dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

n. 66, è intervenuta anche la sentenza 3-18 luglio 2013 n. 209, di censura della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero).

206 (*Codice del consumo*), che annovera fra i diritti fondamentali del consumatore quello, appunto, ad una adeguata informazione sul prodotto. Proprio nell'*iter* parlamentare della legge n. 8 del 2013 si sostenne che un eventuale effetto (assolutamente minimo) restrittivo della libera circolazione discendente dalla etichettatura ivi prevista sarebbe giustificato, a livello europeo, dall'esigenza di tutelare i consumatori (invocando all'uopo la Corte di giustizia nella causa 313/94)¹³. Anche in quel caso il relatore sostenne che "la legge nasce per tutelare *in primis* i consumatori, i quali hanno, per le violazioni di questo tipo (articolo 21 del Codice del consumo - messaggi ingannevoli), azione verso il cosiddetto professionista indistintamente inteso (che *ex* articolo 3 può essere il commerciante, il fornitore o il produttore). In sede di parere della XIV Commissione della Camera dei deputati si sostenne che l'introduzione dell'obbligo di certificazione del rispetto delle leggi in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente richiama enti terzi i quali "sono sottoposti ad un'apposita disciplina europea che regola il ruolo dagli stessi svolto su base essenzialmente volontaria, traducendo i modelli organizzativi, gestionali e lavorativi nella fissazione di un codice di qualità la cui applicazione sembra poter essere incentivata a livello normativo piuttosto che sanzionata la sua disapplicazione"¹⁴.

¹³ "Gli articoli 30 e 36 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che essi non si oppongono a che, per motivi di tutela dei consumatori, la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato membro in cui essi sono lecitamente in commercio sia vietata per tutti gli operatori economici, a condizione che questo divieto sia necessario per assicurare la tutela dei consumatori e sia proporzionato a tale finalità, la quale, da parte sua, non possa essere perseguita con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari. A tal riguardo il giudice nazionale deve in particolare esaminare se il rischio di inganno dei consumatori sia sufficientemente grave per poter prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci": v. XVI legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, 14 novembre 2012, resoconto stenografico, Allegato B, Integrazione all'intervento del senatore Izzo in sede di espressione del parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 2642, ove si invoca anche la pronuncia europea nella causa 76/86, per cui le misure restrittive sulle importazioni giustificate da "esigenze di tutela dei consumatori" sono lecite se adottate "con provvedimenti meno restrittivi dal punto di vista della libera circolazione delle merci, in particolare mediante un adeguato sistema di denominazione e di etichettatura" (come nel caso di cui alla proposta di legge).

¹⁴ XVI legislatura, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, Commissione Politiche dell'Unione europea (XIV), 28 novembre 2012, intervento del relatore, deputata Castiello, che aggiungeva: "secondo la direttiva 98/34/CE «norma» è la specifica tecnica, la cui osservanza non è obbligatoria, approvata da un organismo riconosciuto, ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO), norma europea (EN) norma nazionale (UNI). Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, che definiscono le caratteristiche dei prodotti e dei processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. In Italia l'attività di formazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di formazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO). Le norme tecniche assumono carattere cogente se richiamate nei provvedimenti legislativi; in tal caso occorre che le stesse siano previamente notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE". Conveniva il deputato Gozi, secondo cui le misure in materia di *made in Italy* rappresentano un caso esemplare di "testimonianza del fatto che non è un buon modo di tutelare gli interessi nazionali quello di approvare leggi che si pongono in contrapposizione netta con la normativa dell'Unione. Assai più utile appare invece l'approccio del provvedimento in esame, che sfrutta abilmente il margine di manovra consentito dalla direttiva, a tutela della produzione di qualità italiana". Il relatore al Senato, invero, aveva

sostenuto che "dovendo la legge essere notificata agli organi europei, saranno questi a stabilire se possa essere intesa nel senso che sia applicabile anche ai produttori dei Paesi membri" (XVI legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, 14 novembre 2012, resoconto stenografico, Allegato B cit.).

Articolo 3

(Registrazione comunitaria e internazionale)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione del marchio di cui all'articolo 1 in sede comunitaria e internazionale presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria, ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989 e ratificato ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

Il **comma 1** dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda alla registrazione del marchio in sede comunitaria e internazionale, confermando la sua natura di strumento di politica industriale, utile per recuperare competitività attraendo investimenti.

In proposito, il Ministro dello sviluppo economico ha dichiarato recentemente in Senato: "vi sono Stati che tutelano i marchi e non il *made in*. Vi sono grandi marchi che non sono necessariamente prodotti nel Paese di origine: per tale motivo, alcuni Stati difendono i marchi e meno il *made in*. A noi interessa, sia perché il consumatore venga perfettamente informato su ciò che consuma ed acquista, sia perché venga valorizzato il brand Italia che, come noto, è il secondo al mondo: il primo è Coca-Cola, il secondo è *made in Italy* ed il terzo è VISA. Dunque, abbiamo superato VISA, che pure è un *brand* molto conosciuto a livello mondiale. È fondamentale utilizzare tale elemento per il rilancio economico, soprattutto di prodotti che esportiamo, ma anche di quelli che tuteliamo nei mercati interni. Su questo vi è un impegno grandissimo in varie direzioni. Bisogna, però, lavorare sull'aspetto culturale della popolazione: l'acquisto di un prodotto contraffatto è un reato. Il Ministro dell'interno ha assunto un impegno forte nella battaglia contro i contraffattori. Inoltre, occorre impegnarsi fino in fondo anche perché aumenti la cultura della qualità italiana. Naturalmente vi fornirò una serie di elementi nel merito, ma sottolineo che è in corso un grande lavoro, con un tavolo cui partecipano tutti i soggetti coinvolti: produttori, commercianti, Guardia di finanza, Ministero dell'interno e Ministero dello sviluppo economico"¹⁵.

In sede di Parlamento europeo, in occasione della presentazione all'Assemblea plenaria della relazione A7-0355/2013, del 25 novembre 2013, nel parere redatto a nome della commissione per il commercio internazionale, la relatrice Muscardini proponeva tra l'altro di precisare, al *Considerando 21-bis* della Proposta di regolamento, che l'Unione europea ha già concluso, o sta negoziando,

¹⁵ Legislatura 17^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 152 del 12/12/2013.

accordi bilaterali con i paesi in cui l'indicazione di origine è obbligatoria. Pertanto essa ritiene che l'obbligo di indicare il paese di origine crei un mercato più equo ed equilibrato ed aumenti la concorrenza tra i paesi, mentre qualsiasi disparità di trattamento costituirebbe un ostacolo al commercio.

Alla luce degli sviluppi europei¹⁶, la relazione del disegno di legge - ai fini della riconoscibilità e della tutela del marchio - dichiara che "questa disposizione è del tutto compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio, in quanto non discriminatoria, applicandosi allo stesso modo a merci Ue e non". Ecco perché nel comma 1 sono richiamati, ai citati fini, sia il regolamento (CE) n. 40/94, che attiene al marchio comunitario¹⁷, sia il marchio internazionale che, attraverso un deposito unico, consente di ottenere la protezione nei diversi Paesi che fanno parte del sistema di Madrid costituito dall'Accordo e dal Protocollo di Madrid¹⁸.

La sede in cui la questione dei marchi e delle denominazioni d'origine è normalmente trattata nell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) è l'accordo TRIPS (*trade-related aspects of intellectual property right*), relativo alla regolamentazione commerciale dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, nella Parte II dell'accordo citato, oltre alle norme relative alla tutela internazionale dei marchi (artt.12-21), sono contenute quelle relative alle indicazioni geografiche. L'art. 22 ("protezione delle indicazioni geografiche"), intende per indicazioni geografiche quelle che identificano un prodotto come originario del territorio di uno Stato membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Il citato accordo impegna, tra l'altro, gli Stati membri a prevedere i mezzi legali atti ad impedire che nella designazione sia indicata un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine, in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine stessa del prodotto.

¹⁶ Cioè l'articolo 7 della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo del 13 febbraio 2013 [COM(2013) 78 final], citato *supra*, *sub* articolo 1; in proposito, nella citata allocuzione in Senato il ministro Zanonato ha, invero, dichiarato che "vi è un regolamento - che non si riesce a far passare nel Consiglio dei Ministri dell'Unione europea mentre è già stato approvato dal Parlamento europeo - che all'articolo 7 tutela il *made in*, e ci interessa enormemente".

¹⁷ Vi si istituisce un sistema che consente all'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (UAMI) di rilasciare i marchi comunitari. Grazie ad una domanda unica di registrazione presentata all'UAMI il marchio comunitario acquista carattere unitario, nel senso che produce gli stessi effetti in tutta la Comunità europea.

¹⁸ Quest'ultimo è stato adottato il 27 giugno 1989 allo scopo di introdurre alcune innovazioni nel sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito in precedenza dall'intesa o Accordo di Madrid risalente al 14 aprile 1891. La procedura di registrazione internazionale dei marchi consente al titolare di un marchio nazionale di estenderne la protezione in uno o più dei Paesi aderenti, tramite un singolo deposito, compilato in una sola lingua, e presso un unico ente: l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede a Ginevra.

Articolo 4

(Riconoscibilità dei prodotti recanti il marchio)

1. Ai fini della riconoscibilità e della tutela del marchio di cui all'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico prevede, mediante il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, un sistema di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio di cui all'articolo 1.

Il **comma 1** stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico debba prevedere, mediante il decreto di cui all'articolo 2, un sistema di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio.

Si tratta di una questione non sconosciuta alle stesse produzioni agroalimentari, se è vero che recentemente la Camera dei deputati ha invitato¹⁹ il Governo a superare la dicotomia tra i regimi facoltativi - derivanti da "un'impostazione generica che tende a ritenere incompatibile con le regole del mercato unico la difesa della qualità collegata in particolare alla individuazione e localizzazione della zona di origine del prodotto o delle parti qualificanti del suo processo produttivo"²⁰ - ed il regime obbligatorio che, in materia agricola, deriva dal fatto che "il Parlamento ha approvato la legge 3 febbraio 2011, n. 4, sull'etichettatura, con la finalità di difendere e promuovere il sistema produttivo italiano, per il quale la qualità è una caratteristica fondamentale collegata intrinsecamente alle origini territoriali del prodotto, che proprio per questo legame indissolubile devono essere correttamente e chiaramente comunicate al consumatore". Si tratta quindi di "assicurare maggiore trasparenza e la sicurezza in tutti i passaggi della filiera" e di "predisporre tempestive iniziative volte alla sensibilizzazione dei consumatori, con particolare riguardo all'attenzione per i prodotti da consumare, alla presa in considerazione dell'origine dei prodotti, alle modalità di produzione e alla conservazione degli alimenti": la tracciabilità è valore sempre più condiviso, anche per sventare fenomeni come quello dell'*Italian sounding* o comunque della contraffazione dei prodotti alimentari *made in Italy* i quali, secondo la citata mozione, "provocano a molte imprese italiane costanti perdite economiche cui consegue la perdita di migliaia di posti di lavoro, non sostenibile in un periodo di grave crisi economica come quello

¹⁹ Mozione 1 - 00311, presentata dal deputato Sani ed altri ed approvata nella seduta dell'Assemblea della Camera del 14 gennaio 2014. Vi si legge anche che "ai fini di una maggiore tutela della qualità esiste infatti la possibilità di utilizzare le «ulteriori disposizioni» richiamate proprio dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare per ciò che attiene alla tutela delle denominazioni di origine controllate e delle indicazioni di provenienza dei prodotti agroalimentari nonché alla repressione di fenomeni diffusi di concorrenza sleale". Sulle mozioni si veda anche la scheda relativa all'art. 5.

²⁰ Ad eccezione delle regole che sono state fissate per alcune denominazioni di origine, per tutti gli altri prodotti si è preferito affermare un principio di carattere differente, per cui l'indicazione obbligatoria è resa tale solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre il consumatore in errore circa l'effettiva provenienza del prodotto alimentare, così come delineato dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, principio confermato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

attuale; il danno per le possibili esportazioni del nostro Paese si evidenzia con particolare gravità soprattutto nei mercati emergenti, dove spesso la contraffazione assume dimensioni estremamente preoccupanti"²¹.

²¹ Nel corso della seduta di approvazione della mozione, la deputata Faenzi ha sostenuto che "occorre che vi sia una legislazione, una normativa sull'etichettatura anche in Europa, assolutamente in linea con le esigenze della filiera agroalimentare italiana. Voi sapete che questo, purtroppo, non accade e, guardate, la mancanza di un'etichettatura in qualche modo inequivocabile fa sì e da vita anche ad un fenomeno che colpisce gravemente il settore agroalimentare italiano ovvero quello della contraffazione. Purtroppo, questo in qualche modo indebolisce il settore forte della nostra economia, perché bisogna dirlo: il settore agroalimentare rappresenta il 17 per cento del PIL italiano; se vogliamo che questo settore sia anche un motivo di sviluppo e di impulso per l'economia italiana dobbiamo proteggerlo. Tra l'altro, il fenomeno dell'*italian sounding* – che come sapete, purtroppo, è la contraffazione proprio del prodotto, l'utilizzo del *brand*, del marchio, che poi in realtà non rappresenta il prodotto autentico italiano, perché, magari, è prodotto altrove o con materie prime reperite altrove – determina un valore economico di 60 miliardi di euro che vanno a depauperare il sistema agroalimentare del nostro Paese. Accanto a questo, lo voglio ricordare, perché ci giunge comunicazione proprio dal Secondo Rapporto dell'Eurispes, esiste anche il cosiddetto *italian sounding* legale che è un fenomeno legale, ma altrettanto subdolo e ingannevole per il consumatore e che, purtroppo, non solo si sta espandendo, ma negli ultimi tre anni si è fortemente rafforzato. Questo consiste nella pratica delle multinazionali che acquistano le nostre aziende storiche italiane, ne utilizzano in qualche modo l'onorabilità che loro si sono fatte nel mondo, ne utilizzano poi il *brand*, ma di fatto utilizzano prodotti, materie prime che non sono italiani e che fanno provenire magari dall'estero perché hanno costi inferiori. Insieme a questo si verifica un ulteriore grave problema: si assiste alla delocalizzazione dei centri di produzione con la conseguenza che si hanno perdita di posti di lavoro, ma soprattutto si mettono in circolazione e in commercio prodotti che non hanno il gusto, il pregio, la qualità del prodotto italiano, sferzando nei confronti delle aziende dell'agroalimentare italiano e dell'intera filiera una concorrenza così irresistibile da alimentare a sua volta questo processo che, di fatto, consiste nell'acquistare e nel rilevare le aziende italiane che, in ragione anche di questo fattore negativo, vanno naturalmente in crisi". Nella stessa seduta, il deputato Catania ha affermato che "il nostro circuito, il nostro sistema agroalimentare, è intanto uno dei più importanti non solo d'Europa, ma del mondo: siamo un *player* non trascurabile nel commercio agroalimentare mondiale. Ma è importante anche per un altro motivo, perché la caratteristica intrinseca del nostro sistema agroalimentare è quella di produrre un livello qualitativo elevato, riconosciuto come tale in quasi tutti i mercati, e riconducibile a un modello di sistema alimentare, quello della dieta mediterranea, che nel corso degli ultimi decenni si è guadagnato sempre di più rinomanza in tutti i contesti. Per questo motivo, per un Paese come il nostro, per un sistema agroalimentare come il nostro, la regolamentazione in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari assume un ancor maggior rilievo rispetto ad altri. È evidente che il successo del nostro agroalimentare porta con sé anche tutto un fenomeno di imitazioni e di usurpazioni del prodotto, che avvengono in varie forme in tutto il pianeta. Ci sono fenomeni che riguardano vere e proprie falsificazioni dei prodotti italiani. In altri casi, invece, assistiamo semplicemente a fenomeni di imitazione, o in alcuni casi anche di usurpazione della notorietà del prodotto italiano. È tutto quello che viene comunemente riassunto con la denominazione dell'*Italian sounding*, un fenomeno che, come è stato già ricordato in quest'Aula, costa al nostro Paese molte decine di miliardi ogni anno in termini di danno al sistema delle imprese nazionali. Ebbene, tutto questo ci porta ancora in modo più diretto ad un elemento che ha assunto molto rilievo nell'ambito della tematica dell'etichettatura ed è l'elemento dell'origine. L'origine dei prodotti è un fattore fondamentale nell'ambito delle informazioni che trasmettiamo al consumatore e questo fattore è quello che più è vulnerabile, come dicevo poc'anzi, nel contesto di una competizione di mercato sempre più agguerrita e spesso non corretta, di cui l'Italia molto spesso fa le spese. Non ci dobbiamo nascondere che il tema dell'origine è un tema che può risultare divisivo anche sul piano interno. Noi abbiamo, in realtà, una larga parte dell'industria alimentare nazionale che è un'industria di trasformazione. Molto spesso questa trasformazione ha dei processi complessi. È evidente che sta poi al legislatore cogliere, nel modo più sensibile e nel modo più equilibrato, quella che deve essere una giusta regolamentazione, che tenga conto di tutti gli interessi di filiera in modo corretto."

In sede di Parlamento europeo, in occasione della presentazione all'Assemblea plenaria della relazione A7-0355/2013, del 25 novembre 2013, nel parere redatto a nome della commissione per il commercio internazionale, la relatrice Muscardini proponeva tra l'altro di precisare:

- al *Considerando 20* della Proposta di regolamento, che occorre garantire l'identificazione, l'indicazione di origine e la tracciabilità del prodotto, sulla base di specifiche e di criteri rigorosi, lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati e la distruzione dei prodotti. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La Commissione dovrebbe pertanto istituire una banca dati informativa pubblica sulla sicurezza dei prodotti di consumo, per accrescere la consapevolezza sui prodotti pericolosi attraverso le frontiere nel mercato interno e per informare correttamente i consumatori, i produttori e i distributori interessati, garantendo nel contempo la confidenzialità necessaria;

- al *Considerando 21* della Proposta di regolamento, che l'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante senza accrescere gli oneri amministrativi. In particolare l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione, per consentire ai consumatori di ricollegare i prodotti alle norme sociali, ambientali e di sicurezza del paese di origine e tutelarli da beni contraffatti o illegali. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulla lotta alla contraffazione, al fine di intraprendere

appropriate azioni di monitoraggio successive, come già avviene in molti paesi partner e concorrenti a livello commerciale dell'UE, dove regole di origine più severe sono applicate sin dagli anni venti del secolo scorso e sono obbligatorie per tutte le merci, inclusi i prodotti importati dall'Europa. Tali paesi includono Stati Uniti, Messico, Canada e Giappone. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel coordinare le attività delle autorità di vigilanza del mercato europeo e delle autorità doganali con quelle dei paesi terzi ed avviare campagne di informazione e sensibilizzazione del pubblico sul ruolo delle autorità di vigilanza del mercato nel fornire assistenza ai consumatori;

Nella medesima sede del Parlamento europeo, nel parere redatto a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, la relatrice Toia proponeva altresì di precisare:

- al *Considerando 20* della Proposta di regolamento, che occorre garantire, al fine di tutelare la *privacy* dei consumatori, che la tracciabilità del prodotto sia unicamente per il fabbricante e nel caso in cui sia necessario richiamare il prodotto; va anche considerato che, se il nome e l'indirizzo di un fabbricante non UE dovesse apparire su un prodotto importato, tale informazione sarebbe nota ai concorrenti dell'importatore e ai clienti commerciali con la conseguenza che essi potrebbero aggirare tale importatore specifico in futuro e approvvigionarsi direttamente presso il fabbricante non UE. Ciò scoraggerebbe le PMI dall'importare prodotti e sfocerebbe in una significativa distorsione della concorrenza. Si suggerisce pertanto di includere tali informazioni nella documentazione tecnica;
- al *Considerando 20-ter* della Proposta di regolamento, che gli attuali sistemi di tracciabilità e le procedure di identificazione esistenti dovrebbero essere applicati efficacemente e migliorati. A tal proposito, è necessario analizzare e valutare l'utilizzo delle tecnologie disponibili allo scopo di migliorare le prestazioni e alleggerire gli oneri gravanti sugli operatori economici. Uno degli obiettivi del presente regolamento consiste nel continuo miglioramento dei sistemi di tracciabilità imposti agli operatori economici e ai prodotti.

Articolo 5

(Promozione del marchio)

1. Il Ministero dello sviluppo economico predisporre campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

2. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o

società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 1 con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.

3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'albo dei professionisti, artigiani ed imprese abilitate a utilizzare per uno o più prodotti il marchio di cui all'articolo 1. L'albo è accessibile sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 1** prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga campagne annuali di promozione del marchio nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

Al **comma 2** si stabilisce inoltre la possibilità per le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, di concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio. Essendo interessate anche le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è utile ricordare che la Camera dei deputati ha recentemente approvato una mozione²² volta a propiziare "una più intensa ed efficace politica della promozione e diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agroalimentari italiani, con un incremento delle risorse finanziarie attualmente destinate e con una maggiore attenzione rivolta alla qualità dei prodotti, favorendo la semplificazione degli oneri burocratici per le imprese e per le amministrazioni". Vi si ricorda anche che "l'industria alimentare italiana che insieme ad agricoltura, indotto e distribuzione rappresenta la prima filiera economica del Paese è una

²² Mozione 1 - 00311, presentata dal deputato Sani ed altri ed approvata nella seduta dell'Assemblea della Camera del 14 gennaio 2014. Sulla mozione si veda anche la scheda relativa all'art. 4.

delle principali ambasciatrici nel mondo del *made in Italy* ed il 76 per cento dell'*export* alimentare è costituito da prodotti industriali di marca; se la difesa della qualità non dovesse diventare un patrimonio dell'intera Unione europea, ebbene deve restare, comunque, un patrimonio del nostro Paese, dell'Italia, un patrimonio che il Governo ha il dovere di difendere con la massima fermezza"²³.

L'obiettivo della tutela sui mercati mondiali dei prodotti tipici del "*made in Italy*" è stato perseguito, sul versante della promozione e della riconoscibilità sui mercati esteri della produzione italiana, sin dalla legge finanziaria per il 2004. Nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (*Made in Italy*) e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri, prevedendo a tutela

²³ Nel corso della seduta di approvazione, il rapporto tra normativa nazionale ed europea è stato oggetto di vari interventi. Per il deputato Pastorelli, "la circolazione di alimenti che evocano una regione e una cultura italiana che invece non possiedono costituisce una vera e propria aggressione al patrimonio agroalimentare nazionale. Rispetto a tali condotte fraudolente e scorrette è giunto il momento di mettere in campo un'azione decisa di contrasto. Le normative comunitarie e nazionali sul punto sono ancora inadeguate, perché frammentarie e confuse. (...) C'è un forte bisogno, dunque, di un intervento decisivo, che reprima tali prassi commerciali e pubblicitarie, fortemente dannose per la nostra economia. Ciò è possibile solo attraverso una politica di generale rivalutazione e tutela di tutto l'agroalimentare, *made in Italy* e non solo, ed è bene dirlo nelle opportune sedi nazionali, ma anche e soprattutto in sede europea." Per il deputato Rondini, "il *made in Italy* agroalimentare si caratterizza per le sue eccellenze in termini di livello di sicurezza e sistema dei controlli alimentari, prodotti a denominazione e produzioni biologiche. L'agroalimentare *made in Italy* registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro e rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo. Occorre difendere il settore e contrastare con più decisione l'usurpazione del *made in Italy*, assicurando l'origine dei prodotti agroalimentari al fine di garantire la salute e il benessere del consumatore. È sempre opportuno tenere presente come la garanzia della provenienza dei vari prodotti tuteli la salute del consumatore, quanto, se non più, della consapevolezza della composizione degli stessi alimenti. Vale la pena, a tale proposito, ricordare quanto è emerso da una recente analisi di Coldiretti, condotta sulla base della relazione annuale della Commissione europea sulle azioni delle dogane, dalla quale emergono dati allarmanti: le dogane hanno sequestrato quasi 40 milioni di prodotti per un valore delle merci intercettate vicino al miliardo di euro; due prodotti su tre arrivano dalla Cina, e la Cina si conferma essere la capitale della contraffazione, ancora una volta; sono in crescita le contraffazioni alimentari con un aumento del 170 per cento del valore dei cibi e bevande sequestrate dai carabinieri dei NAS nei primi mesi del 2013 rispetto al 2007. Ad esserne vittima quest'anno è stato quasi un italiano su cinque, secondo l'indagine Coldiretti, complice in parte la crisi e le difficoltà economiche che hanno costretto molti italiani a tagliare la spesa alimentare e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere sinceri." Per la deputata Mongiello, "il primo passo da compiere è (...) quello di convincere il legislatore europeo che la difesa della qualità non è incompatibile con le regole del mercato unico; dunque, deve essere esteso l'obbligo della individuazione e localizzazione della zona di origine del prodotto o delle parti qualificanti della filiera. Infatti, ad eccezione delle regole che sono state fissate per alcune denominazioni di origine, per tutti gli altri prodotti si è preferito affermare un principio di carattere differente, cioè l'indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre il consumatore in errore circa l'effettiva provenienza del prodotto alimentare. Il Parlamento italiano, invece, ha approvato una legge sull'etichettatura proprio con la finalità di difendere e promuovere il sistema produttivo italiano affermando l'intrinseca connessione tra origini territoriali e qualità del prodotto, dunque la necessità che questo legame indissolubile sia correttamente e chiaramente comunicato al consumatore. Diventa perciò fondamentale ribadire e sottolineare la necessità di predisporre un quadro di misure organico nell'ambito del quale definire una puntuale articolazione e un maggiore dettaglio del sistema di etichettatura per tutelare le denominazioni di origine controllata e le indicazioni di provenienza dei prodotti agroalimentari, come per reprimere i diffusi fenomeni di concorrenza sleale, che solo l'anno scorso sono valsi 60 miliardi di euro nella più perfetta legalità".

delle merci prodotte integralmente in Italia o considerate prodotto italiano ai sensi della normativa europea in materia di origine, la regolamentazione dell'etichettatura *Made in Italy*, oltre che la possibilità di adottare un apposito marchio; tali misure sono dirette a rafforzare la riconoscibilità dei prodotti italiani all'estero, impedendo di indicare che un prodotto è di origine italiana e/o apporvi l'indicazione "Made in Italy" ove l'attività di lavorazione o trasformazione non sia svolta in Italia o l'attività svolta in Italia sia del tutto marginale o irrilevante. La legge finanziaria 2004 aveva previsto, poi, l'istituzione di un Fondo di promozione straordinaria del *made in Italy*, presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a sostegno della produzione italiana; l'istituzione dell'"Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*" al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità; l'istituzione di un Fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese, per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi relativi alla diffusione dei prodotti italiani.

Al **comma 3** è disposta l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'albo delle imprese abilitate a utilizzare per uno o più prodotti il marchio, albo che deve essere accessibile sul sito *internet* del Ministero stesso²⁴.

²⁴ Non è una modalità indifferente, sotto il profilo della copertura finanziaria: si ricordi, ad esempio, quanto si sostenne, in riferimento alla creazione dell'albo delle professioni non regolamentate, alla Camera dei deputati, XVI legislatura, resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 622 del 17 aprile 2012, nell'intervento del deputato Ciccanti "La regolamentazione non significa appesantire di nuove regole il settore dei servizi, come ho potuto ascoltare durante il dibattito sugli articoli. Si tratta di un registro, collocato presso il Ministero dello sviluppo economico, dove ognuno può iscriversi liberamente, senza esclusività o obbligo di iscrizione. L'esercizio della libera professione non è precluso se non ci si iscrive al registro. L'iscrizione è solo una condizione di trasparenza, di conoscenza. Anzi, con un emendamento della Commissione, approvato proprio qualche ora fa, è stata anche stabilita la pubblicazione del registro sulla rete Internet. Più trasparenza di questa non si può. Va sottolineato, per essere stato relatore nella V Commissione bilancio per la parte finanziaria del provvedimento, che la tenuta del registro è senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica perché viene svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione al Ministero dello sviluppo economico".

Articolo 6 *(Controlli e sanzioni)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Nel caso in cui i controlli, le notizie o gli accertamenti di cui al comma 1 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo del medesimo marchio, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

3. Professionisti, artigiani ed imprese ai quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal

provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.

4. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio di cui all'articolo 1. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono altresì stabilite ulteriori sanzioni nel caso di uso fraudolento del marchio di cui all'articolo 1 ovvero false o fallaci indicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Al comma 1 si prevede che il Ministero dello sviluppo economico acquisisca notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

Anche "il sistema agroalimentare italiano è un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale e la tutela dei prodotti agroalimentari è condizione indispensabile non solo alla difesa delle nostre produzioni, ma anche alla conservazione e promozione delle identità dei territori e delle sapienti tecniche di produzione strettamente legate alle aree geografiche di provenienza": pertanto, nella mozione - ricordata già nelle schede precedenti - recentemente approvata dalla Camera dei deputati, si dichiara che "il contrasto alla contraffazione è uno degli elementi essenziali della strategia di difesa delle produzioni tipiche e passa necessariamente attraverso l'informazione ai consumatori, posto che l'agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della competitività internazionale dei prodotti italiani di qualità; non a caso si valuta che il

giro d'affari della criminalità organizzata nel settore raggiunga i 14 miliardi di euro, con un incremento pari al 12 per cento rispetto a due anni fa". Quel testo impegna il Governo "ad adottare le idonee iniziative normative volte ad introdurre sanzionabilità accessoria per rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente o scorrette, finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti *made in Italy* ed i dati dei traffici illeciti accertati"; è però presumibile che la mozione in questione²⁵, laddove impegna "a fornire alle competenti autorità di controllo indicazioni operative finalizzate a fare applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*", in tale ambito di materia fa salva la disciplina della vigilanza esistente, che fa capo al MiPAAF.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni nell'utilizzo del marchio secondo il comma 1 o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo del medesimo, il **comma 2** stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico revochi l'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

Ove sia riscontrata una violazione della disciplina relativa al marchio, il **comma 3** dispone che a professionisti, artigiani ed imprese interessa dal provvedimento di revoca sia inibita la possibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni da tale provvedimento, che diventano cinque nel caso in cui tale richiesta riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca.

Il **comma 4** al primo periodo prevede che, qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico debba segnalare all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio. Si prevede poi, al secondo periodo, che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30²⁶.

Per quanto riguarda le disposizioni recate dall'articolo 144 e ss. del D.Lgs 30/05 (codice della proprietà industriale) si tratta delle disposizioni rientranti nella sezione II del capo terzo del codice della proprietà industriale riguardante misure contro la pirateria. In particolare ai sensi dell'articolo 144 sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico, mentre ai sensi dell'articolo 144-*bis* quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla

²⁵ Mozione 1 - 00311, presentata dal deputato Sani ed altri ed approvata nella seduta dell'Assemblea della Camera del 14 gennaio 2014.

²⁶ Si ricorda che il D.Lgs. 10-2-2005 n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha riordinato la disciplina sui marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni. Ai sensi dell'articolo 146 qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il **comma 5** stabilisce che con il decreto di cui all'articolo 2 sono altresì stabilite ulteriori sanzioni nel caso di uso fraudolento del marchio ovvero false o fallaci indicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Il sistema delle disposizioni relative alla tutela del *made in Italy* - invero - include anche quelle contenute nei commi 49-*bis* e 49-*ter* del citato articolo 4. Il comma 49 introduce il reato di contraffazione, che si concretizza con la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine; esso è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Per falsa indicazione si intende la stampigliatura della dicitura «*made in Italy*» su prodotti e merci che non provengono dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; per fallace indicazione si intende l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, anche nel caso in cui sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Il reato si perfeziona dal momento della presentazione dei prodotti o delle merci in dogana e fino al momento in cui il bene è posto in vendita. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso la rimozione dei segni o delle figure che inducono in errore il consumatore sull'origine italiana del prodotto o attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «*made in Italy*».

Ai sensi del comma 49-*bis*, costituisce, altresì, fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il

consumatore in errore sull'origine italiana. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro. Secondo il comma 49-ter, la confisca amministrativa del prodotto o della merce rappresenta la misura ordinaria che consegue all'accertamento.

Va infine segnalato anche il nuovo comma 49-quater, in virtù del quale le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio sono le destinatarie del rapporto previsto dall'art. 17 della L. 689/1981, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative di cui al comma 49-bis²⁷.

Nella misura in cui tali disposizioni impattano sulla tematica delle denominazioni di origine, si rammenta che, in via giurisprudenziale è stato ripetutamente affermato che la primazia del diritto europeo²⁸ comporta la disapplicazione delle norme nazionali divergenti, l'Unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 del Trattato di Roma, come novellato dal Trattato di Lisbona, salva la potestà di attuazione degli atti dell'Unione, spettante agli Stati membri. Il Protocollo sul mercato interno e la concorrenza, annesso al menzionato Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, stabilisce che potranno essere adottate tutte le misure necessarie, anche nell'esercizio dei poteri impliciti di cui all'art. 352 del Trattato (*ex art.* 308), in vista della realizzazione di un mercato interno, caratterizzato dalla piena attuazione delle quattro libertà fondamentali di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e dal generale divieto di discriminazione e di misure ad effetto equivalente alle restrizioni, quali obiettivi primari dell'Unione europea, alla cui garanzia le regole di concorrenza sono funzionali. La giurisprudenza della Corte di giustizia, avente sede a Lussemburgo, è stata di recente definita dalla Corte costituzionale (sentenza 17-19 luglio 2012, n. 191) come conformativa delle disposizioni degli articoli da 34 a 36 del

²⁷ La legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale, prevede, all'art. 17, che qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. In effetti, per questa violazione delle disposizioni previste in materia dalla citata norma della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il titolare o il licenziatario del marchio realizza una condotta illecita, sanzionata amministrativamente, ma finora la sua irrogazione con ordinanza-ingiunzione rifluisce nella residuale competenza del prefetto (v., ad es. Trib. Prato 11.05.2011). La nuova disciplina conferisce invece alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura tale potere sanzionatorio (ricorribile poi, per le vie ordinarie, dinanzi al giudice civile, ai sensi della legge n. 689 del 1981). Poiché però il riferimento è al solo illecito amministrativo di cui all'articolo 4 comma 49-bis della legge citata (cui deve ritenersi estesa, *per relationem*, anche la misura di cui all'articolo 49-ter), evidentemente la falsa indicazione resta sanzionata solo sotto il profilo penale; per la fallace indicazione, invece, concorrono sia la sanzione penale che quella amministrativa.

²⁸ Per la primazia del diritto comunitario rispetto alle norme interne confliggenti anche anteriori, vds., tra le tante, Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*; Corte di Giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa c. Enel*; Corte di Giustizia, 16 giugno 1966, causa *Lutticke*; Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa *Reyners*; Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*; Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*; Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, *Fratelli Costanzo*, in cui la Corte ha precisato che la prevalenza del diritto comunitario vincola non solo i giudici nazionali, ma "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti locali territoriali", a disapplicare le norme interne, statali e regionali, che si pongano in contrasto con il diritto comunitario; Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 1984 n. 170, *Granital*.

TFUE, che rendono concretamente operativo il parametro dell'art. 117 Cost. (ai fini della loro incidenza come norme interposte nello scrutinio di costituzionalità)²⁹ e che vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, "e qualsiasi misura di effetto equivalente". In proposito, la Corte costituzionale ha dichiarato che a quella giurisprudenza occorre far riferimento in termini di diritto vivente³⁰: essa ha costantemente inteso in senso ampio la "misura di effetto equivalente" (alle vietate restrizioni quantitative), facendola coincidere con "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari" (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio).

Di tale rischio era avveduto anche il Governo *pro tempore* quando, con la relazione all'articolo 16 del disegno di legge n. 1784 (*Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*), dichiarò che le relative previsioni - confluite nel citato corpus normativo del comma 49-*bis* e del comma 49-*ter* - apparivano "in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate

²⁹ Dal quale è scaturito che una legge della Regione Lazio, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o "in potenza", produceva "effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario".

³⁰ In tal guisa, utilizzando nei confronti delle pronunce di sedi giurisdizionali interstatali una categoria elaborata nel diritto interno, la Corte costituzionale si spinge ben oltre quanto già affermato nei confronti delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Seguendo una concezione del giudicato di tipica elaborazione internista - secondo cui "l'interpretazione del giudicato deve essere trattata piuttosto alla stregua dell'interpretazione delle norme che non alla stregua dell'interpretazione dei negozi e degli atti giuridici" (Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 4 maggio-16 giugno 2006, n. 13916) - il Giudice delle leggi si vale della giurisprudenza europea come canone ermeneutico per lo strumento pattizio di riferimento (confermando proprio quanto sostiene l'Unione stessa, in ordine all'inclusione della giurisprudenza di Lussemburgo - come fonte di terzo grado - all'interno dell'*acquis communautaire*, che, ai sensi del Trattato di Maastricht del 1992, gli Stati membri sono obbligati a "mantenere e implementare". La formula utilizzata, pertanto, sembra comportare la soggezione degli interpreti alle pronunce della Corte di giustizia, sia pur con il limite dei principi supremi (v. per un immediato precedente, la sentenza n. 406 del 2005 della Corte costituzionale, che già era orientata a considerare in un'ottica unitaria l'ordinamento interno e quello comunitario; già il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, aggiunto dal Trattato di Amsterdam al Trattato istitutivo della Comunità europea, del resto, precisava che l'applicazione dei fondamentali principi di sussidiarietà e proporzionalità non doveva ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario. La linea prescelta ora dalla Corte costituzionale italiana, per dare attuazione a questa indicazione, è quella del "diritto vivente", che discende da un'assimilazione del giudicato (interno o esterno, che esso sia) agli "elementi normativi": assimilazione più volte confermata dalle Sezioni unite civili, le quali hanno ribadito che «il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche» (Cassazione, Sezioni unite civili, sentenze 23242/05 e 5105/03).

merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali – ha, sin dagli anni Ottanta³¹, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte". Alla stessa stregua, la citata relazione motivava l'abrogazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n.99, in ragione del fatto che esso fosse "di dubbia compatibilità con il diritto comunitario": si rammenta che la norma in questione da un lato estendeva la sanzione (del comma 49 citato) all'uso "di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera"; dall'altro lato prevedeva che "le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica". Ambedue le previsioni, come s'è visto, lo stesso Governo *pro tempore* ritenne di dubbia compatibilità europea, ottenendone dal Parlamento in quella circostanza l'espunzione dall'ordinamento giuridico italiano.

Viceversa, quando si accolga la tesi del rispetto della primazia dell'esercizio dei poteri europei, nulla ostacola la possibilità per gli Stati membri di esercitare invasivi poteri di vigilanza e controllo, nella veste di atti delegati dell'UE. Lo dimostrano le varie fattispecie affacciate, in sede di Parlamento europeo, in occasione della presentazione all'Assemblea plenaria della relazione A7-0355/2013, del 25 novembre 2013. In particolare, il parere redatto a nome della commissione giuridica, si proponeva di precisare:

- al *Considerando 20* della Proposta di regolamento, che a tutela dei consumatori è importante eliminare definitivamente i prodotti (privi di idonei elementi di identificabilità e tracciabilità) dalla filiera di distribuzione e, quindi, autorizzarne la distruzione;
- all'*articolo 7 paragrafo 1* della Proposta di regolamento, che i fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto e dei suoi materiali di composizione o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

³¹ Si confronti, ad esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(..) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte»

Nella medesima sede, ma nel parere redatto a nome della commissione per il commercio internazionale, la relatrice Muscardini proponeva tra l'altro di precisare:

- al *Considerando 21-ter* della Proposta di regolamento, che le informazioni sull'origine apposte sui prodotti rafforzeranno l'efficacia delle autorità di vigilanza del mercato nel tracciare i prodotti pericolosi. L'indicazione del paese di origine svolge inoltre un ruolo fondamentale per quanto riguarda il richiamo di prodotti o il ritiro di prodotti pericolosi dal mercato dell'UE;
- all'*articolo 6* della Proposta di regolamento, che le dichiarazioni degli operatori economici (in ordine al rispetto delle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza stabilite nella legislazione dello Stato dove il prodotto non armonizzato è messo a disposizione sul mercato) siano messe a disposizione delle autorità di vigilanza sul mercato: si tratta di consentire un controllo terzo su tali dichiarazioni, controllo che può anche essere sollecitato dagli stessi operatori e che assume particolare importanza quando si tratti di beni importati (su cui gli operatori meri importatori potrebbero avere essi stessi un *deficit* conoscitivo).

Articolo 7 *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

A copertura delle spese per l'introduzione del marchio e la sua promozione, il **comma 1** dispone che si provvede a valere sulle risorse del Fondo di promozione straordinaria del «Made in Italy» di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni³².

Ai sensi del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197 (*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico*), si tratta di ambito di spettanza della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (art. 9, comma 1, lettera f): "elaborazione dei programmi di promozione straordinaria del *Made in Italy*, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"): essa eroga anche direttamente contributi finanziari a programmi promozionali presentati da Enti, Istituzioni ed associazioni per la promozione delle esportazioni (L. 1083/54), da Consorzi export a carattere pluri-regionale (L. 83/89 e L. 394/81, art. 10), dai neo costituiti Consorzi all'internazionalizzazione delle imprese (decreto "Cresci Italia", d.l. 22/6/12 n. 83, art. 42) e dalle Camere di commercio italiane all'estero (L. 518/70 e L. 580/93).

Oltre a questa gestione diretta (per la quale la Direzione Generale gestisce, con il supporto operativo dell'ICE, il Fondo Made in Italy, istituito con la legge finanziaria per il 2004 e finalizzato a finanziare campagne di promozione straordinaria a carattere settoriale a favore delle produzioni Made in Italy), sono ad oggi oggetto di gestione indiretta tramite l'ICE, su linee di indirizzo del Ministero, le iniziative promozionali che rientrano in accordi stipulati tra il MiSE e altri soggetti pubblici e privati. Tali accordi danno luogo a progetti promozionali cofinanziati al 50 per cento nell'ambito dei fondi del Programma promozionale dell'ICE e sono sottoscritti dalle Regioni, dalle Associazioni imprenditoriali di categoria, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, dal sistema fieristico nazionale e, infine, da Unioncamere e Assocamerestero.

³² La finanziaria 2004 aveva previsto l'istituzione di un Fondo di promozione straordinaria del *made in Italy*, presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo economico), finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a sostegno della produzione italiana. V. *infra*, sub art. 5.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

90	Dossier	La formazione della <i>Grosse Koalition</i> : dai programmi elettorali al “contratto di governo”
91	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1120-B "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - <i>Ed. provvisoria</i>
92	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1214 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" Ed. provvisoria
93	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1212 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"
94	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1215 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"
95	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1232 "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali"
96	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1248 "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
97	Dossier	Misure sull’imprenditoria giovanile in agricoltura (AA.SS. nn. 287 e 751)
98	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1254 "Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"
99	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all’indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".